



Scheda informativa

[DE](#) / [FR](#)

# AVS 21: un pensionamento più flessibile

Contesto:

## Votazione popolare del 25.9.2022 sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)

<b>Data:</b>	12.5.2023
<b>Stato:</b>	Progetto in votazione
<b>Ambiti:</b>	AVS, PP

Il 25 settembre 2022 il Popolo svizzero voterà sulla riforma AVS 21. Tra le misure previste figura anche la flessibilizzazione del pensionamento: gli assicurati potranno decidere liberamente il momento in cui iniziare a riscuotere la prestazione di vecchiaia tra i 63 e i 70 anni. La presente scheda informativa spiega più dettagliatamente le varie possibilità di flessibilizzazione.

## Pensionamento flessibile nell'AVS

Contesto

### La normativa vigente

Attualmente nell'AVS gli uomini e le donne possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia di due anni al massimo, ovvero a 63 anni gli uomini e a 62 le donne. Si può optare soltanto per un'anticipazione di un anno intero (12 mesi) o di due anni interi (24 mesi). In tal caso, alla rendita è applicata una riduzione attuariale del 6,8 per cento per anno di anticipazione.

La riscossione della rendita può anche essere rinviata, di cinque anni al massimo, ovvero fino all'età di 70 anni per gli uomini e di 69 anni per le donne. In tal caso, la persona in questione ha diritto a un supplemento graduato in funzione della durata del rinvio (dal 5,2 al 31,5 %). La durata minima del rinvio è di un anno, dopo di che può essere chiesto il versamento della rendita AVS a partire da un mese qualsiasi.

Armonizzazione

### Riscossione della rendita tra i 63 e i 70 anni, anche su base mensile

La riforma AVS 21 prevede un'età di riferimento di 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Si tratta dell'età alla quale si potrà riscuotere la rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. In seguito a questa armonizzazione, sia gli uomini che le donne potranno anticipare la riscossione della rendita a partire dai 63 anni<sup>1</sup> e rinviarla fino ai 70 anni.

Sarà inoltre possibile chiedere l'anticipazione su base mensile. Si potrà ad esempio riscuotere la rendita a 64 anni e 4 mesi, con una riduzione calcolata in funzione dei mesi di anticipazione. Come prima la durata minima del rinvio è di un anno, dopo di che può essere chiesto il versamento della rendita AVS a partire da un mese qualsiasi.

Pensionamento parziale


### Passaggio graduale dalla vita attiva al pensionamento

Con la riforma AVS 21 sarà possibile anticipare o rinviare anche soltanto una parte della rendita, in modo da poter per esempio ridurre il grado d'occupazione e compensare la perdita


<sup>1</sup> Le donne della generazione di transizione potranno continuare ad anticipare la riscossione della rendita a 62 anni.

di reddito con una parte della rendita AVS. Sarà possibile anticipare o rinviare una parte della rendita compresa tra il 20 e l'80 per cento.


La percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta, dopo di che la parte residua andrà riscossa integralmente.



Altrettanto vale in caso di rinvio: la percentuale di rendita riscossa potrà essere aumentata una sola volta, dopo di che la rendita andrà riscossa integralmente.



Con la riforma sarà anche possibile combinare anticipazione e rinvio, vale a dire anticipare il versamento di una parte della rendita e rinviare quella residua. Per contro, si potrà modificare la percentuale soltanto una volta, tra i 63 e i 70 anni.



Nuove aliquote di riduzione e di aumento

### Aliquote di riduzione e di aumento adeguate alla speranza di vita e commisurate al reddito

Le aliquote di riduzione in caso di anticipazione e le aliquote di aumento in caso di rinvio verranno adattate alla speranza di vita e ridotte di conseguenza. Per le persone con redditi modesti sono previste riduzioni meno significative. Questi adeguamenti saranno introdotti al più presto nel 2027. Le nuove aliquote saranno fissate dal Consiglio federale soltanto poco tempo prima della loro introduzione.

## Pensionamento flessibile nella PP

Età di riferimento

### Stessa età di riferimento nella previdenza professionale obbligatoria

L'età di riferimento di 65 anni prevista nell'AVS sarà introdotta anche nella previdenza professionale obbligatoria (PP). I regolamenti dei singoli istituti di previdenza potranno comunque prevedere un'età inferiore a 65 anni, ma per principio non inferiore a 58 anni.

Flessibilizzazione

### Armonizzazione con l'AVS

Gli istituti di previdenza della previdenza professionale dispongono di un notevole margine discrezionale nell'impostazione dei loro regolamenti. Di conseguenza, l'attuale offerta di possibilità di pensionamento flessibile dipende dal singolo istituto di previdenza ed è

estremamente eterogenea. Nell'ambito della riforma AVS 21, verrà introdotta nella previdenza professionale un'offerta minima per tutti gli assicurati PP, corrispondente a grandi linee alle possibilità previste nell'AVS. Il pensionamento flessibile verrà così armonizzato nel 1° e nel 2° pilastro. Questo è necessario affinché gli assicurati possano decidere il momento in cui andare in pensione e le relative modalità.

Tutti gli istituti di previdenza saranno tenuti a offrire la possibilità dell'anticipazione a partire dai 63 anni e la possibilità del rinvio fino ai 70 anni. Nella prassi, attualmente oltre il 70 per cento degli assicurati è affiliato a un istituto di previdenza il cui regolamento consente il pensionamento a partire dai 58 anni e il rinvio fino ai 70 anni.

### **Riscossione parziale**

La legge sulla previdenza professionale (LPP) vigente non prevede la riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia, ma i regolamenti degli istituti di previdenza possono farlo. Con la riforma AVS 21 tutti gli assicurati avranno diritto alla riscossione parziale della rendita di vecchiaia. Concretamente, ogni istituto di previdenza sarà tenuto a offrire la possibilità di un passaggio graduale dall'attività lucrativa al pensionamento in almeno tre tappe.

Analogamente a quanto previsto nell'AVS, gli assicurati potranno inizialmente riscuotere una parte della prestazione di vecchiaia, aumentarla una volta e infine riscuotere la rendita intera. Trattandosi di una regolamentazione minima della LPP, gli istituti di previdenza potranno stabilire condizioni più generose e definire nei propri regolamenti anche un maggior numero di tappe per la riscossione della rendita. La parte della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare non potrà superare la quota della riduzione dell'attività lucrativa (=riduzione del salario). Gli istituti di previdenza resteranno liberi di offrire agli assicurati la possibilità del mantenimento della previdenza tra i 58 anni e l'età di riferimento. Questo permetterà una varietà di combinazioni al di là della flessibilità minima prevista per legge.

### **Anticipazione**

Come nell'AVS, anche nella previdenza professionale saranno introdotte disposizioni di legge in base alle quali gli istituti di previdenza dovranno consentire ai propri assicurati la riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia a partire dai 63 anni. L'anticipazione completa della prestazione di vecchiaia presuppone la cessazione dell'attività lucrativa presso il datore di lavoro la cui cassa pensioni è competente per il versamento della rendita. Questo non esclude la prosecuzione dell'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro. L'anticipazione comporta una riduzione attuariale dell'aliquota di conversione. I regolamenti degli istituti di previdenza potranno continuare a prevedere la riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia a partire dai 58 anni.

### **Rinvio**

Attualmente la legge non conferisce agli assicurati che continuano a lavorare dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare il diritto di rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia del 2° pilastro. Tuttavia, i singoli istituti di previdenza possono prevederlo nei loro regolamenti. Con la riforma AVS 21 tutti gli istituti di previdenza saranno tenuti a offrire tale possibilità.

L'obbligo contributivo legale si estinguerà con il raggiungimento dell'età di riferimento, anche in caso di rinvio della riscossione della rendita. Come già oggi, però, gli istituti di previdenza potranno decidere di stabilire nei propri regolamenti la possibilità di continuare a versare contributi.

**Documenti di approfondimento dell'UFAS:**

[www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch) > assicurazioni sociali > AVS > Riforme e revisioni > Stabilizzazione dell'AVS  
[Stabilizzazione dell'AVS \(AVS 21\) \(admin.ch\)](#)

**Contatti**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

[kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)